



# COMUNE DI MONTENERODOMO

PROVINCIA DI CHIETI  
"Croce di guerra al valor militare"

Piazza B. Croce, n. 1 66010 Montenerodomo (CH) – C.F. e partita IVA 00253540694 – Tel. 0872/960109 – Fax 0872/960058

Prot. n. 3399

## ORDINANZA N. 59/2019

### OBBLIGHI DEI PROPRIETARI E DETENTORI DI CANI

#### IL SINDACO

**Considerata** la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta che devono essere osservate dai proprietari di cani per la custodia e la conduzione nei luoghi pubblici di questi animali da affezione, volte principalmente alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e rilevate le esigenze di garantire la pacifica convivenza, l'incolumità pubblica ed il benessere dei cani custoditi dai cittadini.

**Evidenziata** la necessità di prevenire e ridurre il fenomeno dell'abbandono dei cani e del randagismo mediante l'applicazione delle normative nazionali e regionali in materia.

**Rilevata** l'esigenza di vigilare e dare concreta attuazione agli adempimenti previsti dalle su citate normative ed in particolare agli obblighi di iscrizione all'anagrafe canina e di utilizzo del microchip, mediante l'applicazione delle sanzioni previste per legge.

**Rilevata** l'esigenza di garantire la pubblica incolumità potenzialmente lesa da erronee modalità di tenuta e conduzione dei cani, se non vengono osservate le prescrizioni dettate dall'Ordinanza del Ministero della salute 03.03.2009 "Tutela dell'incolumità pubblica all'aggressione di cani".

**Rilevata** la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano.

**Evidenziato** che al fine di assicurare la pubblica incolumità in materia si intende attuare l'ordinanza ministeriale ed in particolare gli obblighi in materia di condotta dei cani, mediante l'applicazione delle sanzioni pecuniarie quali azioni preventive e deterrenti per l'osservanza delle norme citate.

**Dato Atto** che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino, e dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali e che è altresì necessario garantire agli animali un trattamento conforme alla vigente legislazione nazionale e regionale di riferimento.

**Ritenuto** necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine.

#### Visti:

- il D.P.R. 8.02.1954 n. 320 detto "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- l'art. 13 della Legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;
- la Legge 14.08.1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";
- l'Ordinanza del Ministero della salute 06.08.2013 "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" pubblicata in G.U. n. 209 del 6 settembre 2013 e prorogata con Ordinanza del 18 Luglio 2019 e pubblicata in G.U. n.196 il 22 Agosto 2019;
- la L.R. n. 47 del 18/12/2013 "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione";
- art. 117 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 Novembre 1987, fermata anche dall'Italia;
- Il Decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 28 /02/2003, Concernente "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy", (GU Serie Generale n.52 del 04-03-2003).
- Legge 20 luglio 2004, n.189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2004

**Visto** l'art 7-bis del T.U.E.L.L. relativo alle misure edittali previste per le violazioni ai regolamenti ed ordinanze degli EE.LL..

#### Tutto ciò premesso;

### ORDINA

#### Art. 1 - Obblighi di iscrizione all'anagrafe canina e adempimenti

E' vietato abbandonare animali sul territorio Comunale.

E' imposto l'obbligo al proprietario, o il detentore a qualsiasi titolo dell'animale, residente in Abruzzo, a iscrivere all'anagrafe, previa applicazione del microchip, i cani entro i 2 mesi di età come disposto dall' art.12 comma 1 della L.R. n. 47 del 18/12/2013 "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione";

#### Art. 2 - Custodia e cattura dei cani

I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di altre persone cittadini, in particolare i cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini ed edifici rurali - la cui presenza deve essere segnalata all'esterno - non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada.



# COMUNE DI MONTENERODOMO

PROVINCIA DI CHIETI  
"Croce di guerra al valor militare"

Piazza B. Croce, n. 1 66010 Montenerodomo (CH) – C.F. e partita IVA 00253540694 – Tel. 0872/960109 – Fax 0872/960058

Le Autorità di Pubblica Sicurezza, i privati cittadini segnalano la presenza di cani vaganti ai Comuni territorialmente competenti, i quali, d'intesa con il Servizio Veterinario della ASL, predispongono gli interventi necessari per la loro cattura e l'invio nei ricoveri individuati dagli stessi Comuni.

I cani catturati o ritrovati, regolarmente registrati, vanno restituiti al proprietario o detentore, previo pagamento delle spese di cattura e custodia di cui al tariffario regionale.

Come disposto dall' art.16 comma 1 e 4 della L.R. n. 47 del 18/12/2013 "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione";

## Art. 3 - Condotta dei cani

I proprietari e i conduttori di cani devono osservare i seguenti divieti e obblighi:

- a) L'obbligo di utilizzo del guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 per i cani condotti per le pubbliche vie, nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto;
- b) L'obbligo di portare con sé una museruola, rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità Competenti;
- c) L'obbligo dell'adozione del guinzaglio e della museruola per l'accompagnamento anche per le pubbliche vie dei cani che sono stati segnalati ed inseriti nel registro tenuto presso il Servizio Veterinario A.S.L., a seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base i criteri di rischio, come previsto nell'art. 3 dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 23.03.2009 e s.m.i..

## Art. 4 - Raccolta delle deiezioni

E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano provvedere alla raccolta delle feci e portare con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse come disposto dall' art.19 comma 1 della L.R. n. 47 del 18/12/2013 "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione". Le deiezioni, debitamente chiuse in sacchetti o contenitori idonei, dovranno essere depositati nei contenitori espressamente previsti a tale scopo o, laddove mancanti, nei contenitori pubblici per la raccolta dei rifiuti.

## Art. 5 – Deroghe

La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile, dei Vigili del fuoco, ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili o per le attività di terapia appositamente autorizzate, che accompagnano persone non vedenti e ai cani a guardia e a conduzione di greggi, purché, per quanto riguarda questi ultimi, nelle immediate vicinanze ci sia la presenza dei loro proprietari.

## Art. 6 – Organi di vigilanza

Salve le attribuzioni degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono preposti i corpi della polizia municipale, nonché gli organi di vigilanza di cui dispongono Province ed A.S.L. come disposto dall' art.25 comma 1 della L.R. n. 47 del 18/12/2013 "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione";

## Art. 7 – Sanzioni

Alle violazioni della presente ordinanza, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie, in conformità alle previsioni di cui all'art. 7 bis del T.U. EE.LL. il quale consente che gli importi delle sanzioni in argomento siano compresi entro il minimo di € 25,00 ed il massimo di € 500,00 .

Per l'accertamento, la contestazione ed il pagamento delle sanzioni amministrative, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.

## Art. 8 - Modalità di pagamento e ricorso

Per quanto di competenza del Comune di Montenerodomo il pagamento dovrà avvenire tramite versamento su conto postale n° 12092664 intestato a COMUNE DI MONTENERODOMO "causale violazione Ordinanza Obblighi Proprietari e detentori di cani - Servizio Ambiente".

Il pagamento del verbale pregiudica la possibilità di proporre successivamente ricorso.

Avverso le Ordinanze - ingiunzioni gli interessati possono proporre opposizione (ricorso) al Giudice di Pace entro 30 giorni, dalla data di notificazione delle ordinanze medesime.

L'opposizione si propone con ricorso in carta semplice che può essere redatto anche personalmente dall'interessato al quale deve essere allegata l'Ordinanza - Ingiunzione notificata. In caso di mancato pagamento nei termini di legge, si procederà alla riscossione secondo quanto previsto dalla L. n. 689/1981.

## DISPONE CHE

La presente ordinanza sia resa immediatamente esecutiva a partire dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio e nel sito internet del Comune di Montenerodomo all'indirizzo [www.montenerodomo.gov.it](http://www.montenerodomo.gov.it) e che sia trasmessa in copia alla Stazione Carabinieri di Torricella Peligna.

Montenerodomo, li 31 Ottobre 2019

**IL SINDACO**  
Angelo PICCOLI